

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 2605 del 15 dicembre 2015****Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).****Decreto di Esproprio del diritto di superficie costituito sull'area privata allibrata al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia (MO), al Foglio 107, Mappale 230, Subalterno 15.**

- Repertorio n. 0398 del 15/12/2015 -

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;**Visto** il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";**Visto** l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici

Temporanei (EST), e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento richiesti dalle Amministrazioni comunali di riferimento, ovvero le operazioni di collaudo, laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013, si è proceduto in tal senso, notificando alla ditta interessata dal procedimento espropriativo l'indennità provvisoria determinata dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Preso atto che con decreto del Commissario Delegato n. 32 del 23/08/2012, n. 807 del 02/09/2013 e n. 1099 del 25/06/2014 è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera insistente sulle aree in oggetto;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione del diritto di superficie dell'area in argomento;

Rilevato che la ditta Cooperativa di Ricreazione Cultura e Sport di Piumazzo Soc. Coop., con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41010 Castelfranco Emilia (MO), C.F. 01532860366, in persona

del legale rappresentante Sig. Dondi Remo, nato a Modena (MO) il 26/10/1940, C.F. DNDRME40R26F257C, risulta catastalmente titolare del diritto di superficie sull'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Foglio 107, mappale 230p (ora frazionata), per 1000/1000;

Tenuto conto che a seguito della notificazione di cui sopra è pervenuta la nota di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta proprietaria, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1694 del 10 dicembre 2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto della somma dovuta alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Precisato che l'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO) ed identificata al Catasto Terreni al Foglio 107, Mappale 230, è suddivisa al Catasto Fabbricati in n. 22 subalterni;

Rilevato che oggetto del presente provvedimento di esproprio è il diritto di superficie identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia (MO), Foglio 107, Mappale 230, Subalterno 15, e intestato alla ditta di cui sopra;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale Emilia - Romagna del 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica agli atti dell'Autorità Espropriante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che l'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO) ed identificata al Catasto Terreni al Foglio 107, Mappale 230, è suddivisa al Catasto Fabbricati in n. 22 subalterni;
- 2) di dare atto che oggetto del presente provvedimento di esproprio è il diritto di superficie identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia (MO), Foglio 107, Mappale 230, Subalterno 15;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, della proprietà superficiale pari a 1000/1000 a favore del Presidente della Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativa all'area censita al Catasto Fabbricati del:
 - Comune di Castelfranco Emilia (MO), Foglio 107, Mappale 230, Subalterno 15;
- 4) di dare atto che la proprietà superficiale di cui sopra risulta ad oggi catastalmente intestata a

Cooperativa di Ricreazione Cultura e Sport di Piumazzo Soc. Coop, con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41010 Castelfranco Emilia (MO), C.F. 01532860366, in persona del legale rappresentante Sig. Dondi Remo, nato a Modena (MO) il 26/10/1940, C.F. DNRME40R26F257C;

- 5) di dare atto che a fronte del trasferimento del diritto di superficie di cui al punto 4), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del Commissario Delegato n. 1694 del 10 dicembre 2013. L'indennità di espropriazione base, per il diritto di superficie dell'area in oggetto, ammonta a € 81.154,10 (diconsi Euro ottantunomilacentocinquantaquattro/10), al netto delle maggiorazioni di legge, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;
- 6) di dare atto che il trasferimento della proprietà superficaria avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 8) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 9) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954 -155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" conservato dall'Autorità Espropriante;
- 10) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 11) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 12) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale

dello Stato - Sezione di Bologna;

- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto al Tribunale Amministrativo competente, ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia - Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna li, 15 DIC. 2015

Stefano Bonaccini

